

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1217)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 13 maggio 1970 (V. Stampato n. 2211)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(RUMOR)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 maggio 1970*

Istituzione del Comitato nazionale per la celebrazione del centenario della unione di Roma all'Italia e autorizzazione di contributo per la realizzazione delle manifestazioni celebrative

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica un Comitato nazionale per la celebrazione del centenario dell'unione di Roma all'Italia, con il compito di organizzare e di coordinare le manifestazioni celebrative che avranno inizio il 20 settembre 1970 e si concluderanno il 30 aprile 1971.

Art. 2.

Il Comitato nazionale di cui al precedente articolo è così composto:

Presidente del Consiglio dei ministri,
presidente;

un vice presidente del Senato e un vice presidente della Camera dei deputati designati dai Presidenti delle rispettive Assemblee;

Ministro degli affari esteri;

Ministro dell'interno;

Ministro della difesa;

Ministro della pubblica istruzione;

Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile;

Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Ministro del turismo e dello spettacolo;
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

sindaco di Roma;

presidente dell'Amministrazione provinciale di Roma;

presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;

presidente dell'Unione delle province di Italia;

capo di stato maggiore della difesa;

presidente della RAI-TV;

presidente dell'Istituto per la storia del risorgimento italiano;

presidente dell'Istituto di studi romani.

Art. 3.

Alle dipendenze del Comitato nazionale è istituita una giunta esecutiva così composta:

il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente;

un sottosegretario di Stato delegato dal Ministro degli affari esteri;

un sottosegretario di Stato delegato dal Ministro dell'interno;

un sottosegretario di Stato delegato dal Ministro della difesa;

un sottosegretario di Stato delegato dal Ministro della pubblica istruzione;

un sottosegretario di Stato delegato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

il sindaco di Roma;

il capo di stato maggiore della difesa;

il presidente della RAI-TV;

il presidente dell'Istituto per la storia del risorgimento italiano;

il presidente dell'Istituto di studi romani.

Spetta alla giunta esecutiva:

1) formulare le proposte da sottoporre al Comitato nazionale per l'approvazione, circa le manifestazioni da organizzare, anche ad iniziativa di amministrazioni ed enti interessati, ed i contributi da concedere allo scopo;

2) dare attuazione ai deliberati del Comitato nazionale;

3) deliberare, previa delega, su materia di competenza del Comitato nazionale;

4) presentare il rendiconto delle spese all'approvazione del Comitato nazionale.

La giunta esecutiva si avvarrà di una segreteria da istituirsi con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 4.

Tutti gli atti e contratti stipulati dal Comitato per il raggiungimento dei suoi fini sono soggetti al trattamento stabilito per i contratti dello Stato.

I manifesti a stampa riguardanti le celebrazioni sono esenti dai diritti di affissione.

Art. 5.

Per l'attuazione delle manifestazioni di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzato un contributo di 600.000.000 di lire

al Comitato nazionale per la celebrazione del centenario dell'unione di Roma all'Italia.

I pagamenti per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge sono disposti con ordinativi di pagamento del presidente della giunta esecutiva, da emettersi sulle aperture di credito allo stesso intestate.

Le predette aperture di credito possono essere disposte per importi eccedenti il limite previsto dall'articolo 56 della legge di contabilità di Stato e successive modificazioni.

Art. 6.

Il Comitato nazionale può avvalersi del patrocinio dell'avvocatura dello Stato.

Art. 7.

Le disponibilità esistenti sulle somme versate dal tesoro al fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 600.000.000.

La somma di lire 600.000.000 sarà versata dal fondo all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1970.

Art. 8.

All'onere di lire 600.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con le entrate di cui al precedente articolo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.